

# Legge federale concernente l'abrogazione della legge sui cereali

del 24 marzo 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## I

<sup>1</sup> La legge del 20 marzo 1959<sup>2</sup> sui cereali è abrogata.

<sup>2</sup> Per le fattispecie verificatesi vigente la legge sui cereali rimangono applicabili le disposizioni abrogate.

## II

Il decreto federale del 21 giugno 1991<sup>3</sup> concernente una modifica temporanea della legge sui cereali è modificato come segue:

*n. II cpv. 4*

<sup>4</sup> La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore dell'abrogazione della legge sui cereali.

## III

La legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998<sup>4</sup> è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 31<sup>bis</sup>, 31<sup>octies</sup>, 32 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>5</sup>,

...

<sup>1</sup> FF **1999** 8173

<sup>2</sup> RU **1959** 1021 1044, **1965** 455, **1968** 87 817, **1974** 1676 1857, **1976** 1484, **1981** 1499, **1985** 660, **1991** 857 2629, **1992** 288 1291, **1993** 325, **1995** 1940 3470, **1996** 2736, **1997** 1190

<sup>3</sup> RU **1991** 2629

<sup>4</sup> RS **910.1**

<sup>5</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS **101**).

*Art. 20 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo. ...

*Art. 187 titolo*

Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura

*Art. 187a* Disposizioni transitorie concernenti l'abrogazione della legge sui cereali

<sup>1</sup> I mulini commerciali ancora riconosciuti il 1° gennaio 2001 sono tenuti a ritirare, fino al 15 settembre 2001, tutti i cereali indigeni provenienti dalle scorte libere della Confederazione, proporzionalmente alla loro macinazione. L'obbligo di ritiro si basa sulla quantità di cereali panificabili indigeni ed esteri (eccettuato il grano duro) trasformati nell'anno cerealicolo 2000/2001. Se non si trovano nel mulino, i cereali sono forniti franco stazione del mulino.

<sup>2</sup> I prezzi di vendita dei cereali indigeni da ritirare sono fissati dal Consiglio federale secondo le classi di qualità convenute con gli attori sul mercato. A tale proposito, esso si basa sul prezzo di costo dei cereali stranieri di qualità equivalente e sui prezzi di mercato previsti per il raccolto indigeno del 2001.

<sup>3</sup> L'obbligo di fornire garanzie è mantenuto fino al conteggio finale con il mulino.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura sbriga gli affari connessi con l'abrogazione dell'attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non ne siano incaricati altri uffici. Emanava le decisioni in relazione all'abrogazione.

<sup>5</sup> Esso utilizza gli attivi ancora disponibili provenienti dalle tasse riscosse durante il contingentamento dello smercio di farina panificabile per fornire informazioni e spiegazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

## IV

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale<sup>6</sup> in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.

<sup>6</sup> RS 632.10 Allegato

V

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Eccettuato il numero II, la legge entra in vigore il 1° luglio 2001; il numero II entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Conformemente al suo numero V capoverso 2, la presente legge entra in vigore eccettuato il numero II, il 1° luglio 2001; il numero II entra in vigore il 1° gennaio 2001.

21 luglio 2000

Cancelleria federale

<sup>7</sup> FF 2000 2003